

Bruxelles, 13 maggio 2025  
(OR. en)

8633/25

**LIMITE**

**CORLX 441  
CFSP/PESC 659  
RELEX 540  
COEST 348  
FIN 483**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Decisione e regolamento di esecuzione del Consiglio concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina


---

1. Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC e il regolamento (UE) n. 269/2014 concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
2. Nelle sue conclusioni del 19 dicembre 2024 il Consiglio europeo ha ribadito la sua ferma condanna della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, che costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite, e ha riaffermato il suo perdurante sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale. Il Consiglio europeo ha dichiarato che gli sforzi volti a limitare ulteriormente la capacità della Russia di fare la guerra devono proseguire. Ha inoltre espresso la prontezza dell'Unione ad aumentare la pressione sulla Russia, anche adottando ulteriori sanzioni.

3. Il 6 maggio 2025 l'alta rappresentante ha presentato una proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2014/145/PESC (doc. 8319/25) e una proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 (doc. 8321/25) concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. L'8 maggio 2025 l'alta rappresentante ha presentato un'ulteriore proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2014/145/PESC (doc. 8696/25) e un'ulteriore proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 (doc. 8697/25) concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
4. Poiché è impossibile la notifica a mezzo lettera raccomandata in Russia, non possono essere inviate lettere di notifica individuali alle persone e alle entità il cui recapito si trovi in Russia.
5. Si invita il Coreper a:
  - raggiungere un accordo sui testi dei progetti di decisione e regolamento di esecuzione del Consiglio;
  - raccomandare al Consiglio di adottare la decisione del Consiglio che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nel documento 8320/25;
  - raccomandare al Consiglio di adottare il regolamento di esecuzione del Consiglio che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nel documento 8322/25;

- raccomandare al Consiglio di approvare gli avvisi, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale (serie "C"), che figurano negli allegati I, II e III della presente nota;
- raccomandare al Consiglio di approvare il modello di lettera di notifica all'attenzione delle persone e delle entità di cui è noto il recapito, che figura nell'allegato IV della presente nota.

---



**Avviso all'attenzione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio<sup>1</sup>, modificata dalla decisione (PESC) 2025/[numero] del Consiglio<sup>+</sup>, e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio<sup>2</sup>, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/[numero] del Consiglio<sup>++</sup>, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina**

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi che figurano nell'allegato della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2025/[numero] del Consiglio<sup>+</sup>, e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/[numero] del Consiglio<sup>++</sup>, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che tali persone, entità e organismi debbano essere inclusi nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. I motivi che hanno determinato la designazione di queste persone, entità e organismi sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).

---

<sup>1</sup> GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

<sup>+</sup> GU: inserire il numero e i riferimenti di pubblicazione della decisione di cui al documento 8320/25.

<sup>2</sup> GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.

<sup>++</sup> GU: inserire il numero e i riferimenti di pubblicazione del regolamento di esecuzione di cui al documento 8322/25.

**Anteriormente al 4 giugno 2025** le persone, le entità e gli organismi in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che li include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: [sanctions@consilium.europa.eu](mailto:sanctions@consilium.europa.eu)

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

**Avviso all'attenzione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio<sup>1</sup>, modificata dalla decisione (PESC) 2025/[numero] del Consiglio<sup>+</sup>, e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio<sup>2</sup>, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/[numero] del Consiglio<sup>++</sup>, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina**

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi che figurano nell'allegato della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2025/[numero] del Consiglio<sup>+</sup>, e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/[numero] del Consiglio<sup>++</sup>, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

L'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 269/2014 impone a tali persone fisiche o giuridiche, entità od organismi di trasmettere prima del 1° settembre 2022 o, se posteriore, entro sei settimane dalla data dell'inserimento nell'elenco nell'allegato I, le informazioni relative ai fondi o alle risorse economiche nella giurisdizione dello Stato membro appartenenti loro, o da loro posseduti, detenuti o controllati, all'autorità competente dello Stato membro in cui tali fondi o risorse economiche sono situati. Devono collaborare con l'autorità nazionale competente alla verifica di tali informazioni. L'inosservanza di tali obblighi sarà considerata elusione delle misure relative al congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

Le informazioni da dichiarare devono essere trasmesse all'autorità competente dello Stato membro pertinente mediante il suo sito web, indicato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 269/2014<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

<sup>+</sup> GU: inserire il numero e i riferimenti di pubblicazione della decisione di cui al documento 8320/25.

<sup>2</sup> GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.

<sup>++</sup> GU: inserire il numero e i riferimenti di pubblicazione del regolamento di esecuzione di cui al documento 8322/25.

<sup>3</sup> Ultima versione consolidata disponibile all'indirizzo [EUR-Lex - 02014R0269-20250316 - IT- EUR-Lex](https://eur-lex.europa.eu/lexuris/ui/02014R0269-20250316-IT- EUR-Lex).

**Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina**

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725.

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2025/[numero] del Consiglio<sup>+</sup>, e il regolamento (UE) n. 269/2014, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/[numero] del Consiglio<sup>++</sup>.

Il titolare del trattamento è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della direzione generale Relazioni esterne (RELEX) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è la direzione RELEX.1, che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: [sanctions@consilium.europa.eu](mailto:sanctions@consilium.europa.eu)

---

<sup>+</sup> GU: inserire il numero e i riferimenti di pubblicazione della decisione di cui al documento 8320/25.

<sup>++</sup> GU: inserire il numero e i riferimenti di pubblicazione del regolamento di esecuzione di cui al documento 8322/25.

Il responsabile della protezione dei dati dell'SGC può essere contattato al seguente indirizzo e-mail:

Responsabile della protezione dei dati

[data.protection@consilium.europa.eu](mailto:data.protection@consilium.europa.eu)

Il trattamento dei dati è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione 2014/145/PESC, modificata dalla decisione (PESC) 2025/[numero] del Consiglio<sup>+</sup>, e del regolamento (UE) n. 269/2014, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/[numero] del Consiglio<sup>++</sup>.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento in elenco fissati nella decisione 2014/145/PESC e nel regolamento (UE) n. 269/2014.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi ai motivi dell'inserimento in elenco.

Le basi giuridiche per il trattamento dei dati personali sono le decisioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 29 TUE e i regolamenti del Consiglio adottati a norma dell'articolo 215 TFUE che designano le persone fisiche (interessati) e impongono il congelamento dei beni e le restrizioni di viaggio.

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e per adempiere gli obblighi legali stabiliti nei suddetti atti giuridici ai quali è soggetto il titolare del trattamento a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1725.

Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1725.

---

<sup>+</sup> GU: inserire il numero e i riferimenti di pubblicazione della decisione di cui al documento 8320/25.

<sup>++</sup> GU: inserire il numero e i riferimenti di pubblicazione del regolamento di esecuzione di cui al documento 8322/25.

Il Consiglio può ottenere i dati personali degli interessati dagli Stati membri e/o dal servizio europeo per l'azione esterna. I destinatari dei dati personali sono gli Stati membri, la Commissione europea e il servizio europeo per l'azione esterna.

Tutti i dati personali trattati dal Consiglio nell'ambito delle misure restrittive autonome dell'UE saranno conservati per cinque anni a decorrere dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone oggetto del congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta o, in caso di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, fino alla pronuncia di una sentenza definitiva. I dati personali contenuti nei documenti registrati dal Consiglio sono conservati dal Consiglio a fini di archiviazione nel pubblico interesse, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1), lettera e), del regolamento (UE) 2018/1725.

Il Consiglio potrebbe dover scambiare dati personali relativi a un interessato con un paese terzo o un'organizzazione internazionale nel contesto del recepimento da parte del Consiglio delle designazioni delle Nazioni Unite o nel contesto della cooperazione internazionale per quanto riguarda la politica dell'UE in materia di misure restrittive.

In mancanza di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate, il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale si basa sulle seguenti condizioni, a norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) 2018/1725:

- il trasferimento è necessario per importanti motivi di interesse pubblico;
- il trasferimento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Nessun processo decisionale automatizzato è coinvolto nel trattamento dei dati personali dell'interessato.

Gli interessati hanno il diritto di informazione e il diritto di accesso ai loro dati personali. Hanno inoltre il diritto di rettificare e completare i loro dati. In determinate circostanze, potrebbero avere il diritto di ottenere la cancellazione dei loro dati personali o il diritto di opporsi al trattamento dei loro dati personali o di chiedere che esso sia limitato.

Gli interessati possono esercitare tali diritti inviando un'e-mail al titolare del trattamento con copia al responsabile della protezione dei dati, come indicato sopra.

In allegato alla richiesta, gli interessati devono fornire una copia di un documento di identificazione che confermi la loro identità (carta d'identità o passaporto). Il documento deve contenere un numero di identificazione, il paese di rilascio, il periodo di validità, il nome, l'indirizzo e la data di nascita. Eventuali altri dati contenuti nella copia del documento di identità, come la foto o le caratteristiche personali, possono essere occultati.

Gli interessati hanno il diritto di presentare un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 ([edps@edps.europa.eu](mailto:edps@edps.europa.eu)).

Prima di procedere in tal senso, si raccomanda agli interessati di provare a trovare una soluzione contattando il titolare del trattamento e/o il responsabile della protezione dei dati del Consiglio.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 ([edps@edps.europa.eu](mailto:edps@edps.europa.eu)).

---

**Template letter for the persons and entities whose addresses are known**

This is to inform you that the Council of the European Union has decided to include [you], [your entity/your company] on the list of persons, entities and bodies subject to restrictive measures in the Annex to Council Decision 2014/145/CFSP, as amended by Council Decision (CFSP) 2024/[number]<sup>1</sup>, and in Annex I to Council Regulation (EU) No 269/2014, as implemented by Council Implementing Regulation (EU) 2024/[number]<sup>2</sup> concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. The grounds for designation appear in the relevant entries in those Annexes.

Your attention is drawn to the possibility of making an application to the competent authorities of the relevant Member State(s) as indicated in the websites in Annex II to Council Regulation (EU) No 269/2014, in order to obtain an authorisation to use frozen funds for basic needs or specific payments (cf. Article 4 of the Regulation).

You may submit a request to the Council, together with supporting documentation, that the decision to include [you], [your entity/your company] on the above-mentioned list should be reconsidered, to the following address, **before 4 June 2025**:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

email: [sanctions@consilium.europa.eu](mailto:sanctions@consilium.europa.eu)

---

<sup>1</sup> OJ L ... , DD/MM/YYYY

<sup>2</sup> OJ L ... , DD/MM/YYYY

Your attention is also drawn to the possibility of challenging the Council's decision before the General Court of the European Union, in accordance with the conditions laid down in Article 275, 2nd paragraph, and Article 263, 4th and 6th paragraphs, of the Treaty on the Functioning of the European Union.

In relation to the obligation to report funds or economic resources within the jurisdiction of a Member State belonging to, owned, held or controlled by [your person] [your entity/your company], you are informed of the Notice for the attention of natural or legal persons, entities or bodies subject to the restrictive measures provided for in Council Decision 2014/145/CFSP and Council Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine (2025/C xxx/xx)<sup>3</sup>.

[You are also informed of the Notice (2025/Cxxx/xx) for the attention of the data subjects to whom the restrictive measures provided for in Council Decision 2014/145/CFSP and Council Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine apply<sup>4</sup>.]

---

<sup>3</sup> OJ C..., DD/MM/YYYY

<sup>4</sup> OJ C..., DD/MM/YYYY